



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**DELIBERA N. 1093 DEL 26 ottobre 2016**

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla SVE S.p.A. – Appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva per l'adeguamento della centrale frigo e termica a servizio del P.O. Misericordia di Grosseto - Importo a base di gara: 1.581.161,06 Euro - S.A.: AUSL n. 9 di Grosseto  
**PREC 248/15/L**

**Soccorso istruttorio – limiti - carenze dell'offerta tecnica – inammissibilità**

Il soccorso istruttorio non è ammissibile per supplire a carenze dell'offerta in quanto ciò produrrebbe un'alterazione della *par condicio* e del libero gioco della concorrenza, violerebbe il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, eluderebbe la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura ed implicherebbe la violazione del principio di segretezza delle offerte.

**Articolo 46 comma 1-ter del d.lgs. n. 163/2006**

**Il Consiglio**

VISTA l'istanza di parere prot. n. 101703 del 10 agosto 2015, presentata dalla SVE S.p.A. relativamente alla procedura di gara in epigrafe;

VISTE, in particolare, le doglianze sollevate dall'istante in ordine alla presunta illegittimità del provvedimento di esclusione, adottato in data 10 giugno 2015, per mancata presentazione nell'offerta tecnica di alcuni elaborati progettuali, consistenti nel “censimento e progetto di risoluzione delle interferenze” e nel “quadro economico con le indicazioni delle singole voci senza importi”;

VISTA, nello specifico, la documentazione prodotta e, in particolare, il bando di gara che, nella sezione IV – “Procedure”, prevede la documentazione da inserire nei vari plichi ed elenca, per il plico B - “Offerta tecnica”, che lo stesso deve contenere il progetto definitivo, che, a pena di esclusione, deve essere composto dai seguenti documenti: «1) *relazione generale*; 2) *relazioni tecniche e relazioni specialistiche*; 3) *rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico*; 4) *elaborati grafici*; 5) *calcoli delle strutture e degli impianti*; 6) *disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici*; 7) *censimento e progetto di risoluzione delle interferenze*; 8) *computo metrico non estimativo*; 9) *aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza*; 10) *quadro economico con l'indicazione delle sole voci senza importi*». La *lex specialis* ha altresì previsto che tali elaborati devono essere redatti in conformità a quanto previsto dagli articoli 24-32 del d.P.R. n. 207/2010, ovvero le disposizioni relative alla progettazione definitiva;

VISTO, inoltre, il provvedimento del 10 giugno 2015 in cui si motiva l'esclusione dalla procedura con il fatto che la società non ha presentato nell'offerta tecnica il “censimento e progetto di risoluzione delle interferenze” e il “quadro economico con le indicazioni delle singole voci senza importi”,



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

documentazione che, ai sensi della *lex specialis*, era prevista a pena di esclusione, la cui produzione è stata ritenuta indispensabile dalla stazione appaltante;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 19 novembre 2015;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'articolo 8 del *Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006*;

CONSIDERATO che è ormai consolidato l'orientamento di questa Autorità e della giurisprudenza amministrativa in relazione all'esperibilità del soccorso istruttorio di cui all'articolo 46, comma 1-ter, e che, in particolare, *nella determinazione n. 1 dell'08 gennaio 2015*, con specifico riferimento ai limiti dell'istituto, è stato precisato che dal dato letterale della norma, emerge chiaramente come sia consentito in sede di gara procedere alla sanatoria di ogni omissione o incompletezza documentale, superando il limite della sola integrazione e regolarizzazione di quanto già dichiarato e prodotto in gara ed è stato specificato che il riferimento contenuto nella disposizione anche agli elementi e non solo alle dichiarazioni, consente un'estensione dell'istituto del soccorso istruttorio a tutti i documenti da produrre in gara, in relazione ai requisiti di partecipazione, ma non anche per supplire a carenze dell'offerta. L'ampliamento dell'ambito applicativo del soccorso istruttorio, tale da consentire il completamento o l'integrazione dell'offerta, infatti, altererebbe la *par condicio*, il libero gioco della concorrenza, violerebbe il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, eluderebbe la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura ed implicherebbe la violazione del principio di segretezza delle offerte (*in tal senso anche Consiglio di Stato, adunanza plenaria n. 9 del 25 febbraio 2014; Consiglio di Stato, Sez. V, 14 aprile 2016, n. 1504; Sez. III, 26 febbraio 2016, n. 801; TAR Lombardia, Brescia, II, 22 marzo 2016, n. 435*);

CONSIDERATO che anche la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che il soccorso istruttorio disciplinato dall'articolo 46, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 si riferisce al potere/dovere di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti ovvero di completarli, ma non può essere utilizzato per supplire a carenze dell'offerta tecnica, a maggior ragione in presenza di una previsione chiara della legge di gara e della sua conclamata inosservanza da parte di un'impresa concorrente, in quanto la mancata allegazione di un documento o di una dichiarazione, richiesti a pena di esclusione, non può essere considerata alla stregua di un'irregolarità sanabile, senza arrecare un'inammissibile *vulnus* alla *par condicio* fra i concorrenti (*TAR Toscana, sez. I, 27 aprile 2016 n. 717; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 4 aprile 2016 n. 484; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 22 marzo 2016 n. 435, cit.; Consiglio di Stato, sez. V, 5 maggio 2016 n. 1809; Consiglio di Stato sez. III 1 aprile 2016 n. 1318; Consiglio di Stato, sez. III, 26 febbraio 2016 n. 801, cit.*);

CONSIDERATO che, nel caso di specie, la stazione appaltante ha escluso il concorrente per non aver prodotto parte della documentazione costituente l'offerta tecnica, che nella *lex specialis* era prevista quale elemento costitutivo del progetto definitivo, da allegare a pena di esclusione;

RITENUTO che l'esclusione disposta sia conforme ai principi generali in materia di contratti pubblici e che la stazione appaltante non poteva in tal caso applicare l'istituto del soccorso istruttorio in ragione



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

del relativo ambito di operatività, come delineato dalla richiamata prassi di questa Autorità e dalla citata giurisprudenza amministrativa;

RITENUTA, pertanto, infondata la contestazione sollevata dall'odierno istante e, conseguentemente, non accoglibile;

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la scelta della stazione appaltante di escludere dalla gara la società SVE S.p.A. sia conforme ai principi in materia di contratti pubblici.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 27 ottobre 2016

Il segretario Maria Esposito